



Provincia Autonoma di Trento

# AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 877|2025

---

**OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direttore del Servizio ospedaliero provinciale di cui all’art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute.**

**CLASSIFICAZIONE: 1.3.4**

Il giorno **18/12/2025** nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Ferro Antonio, nella sua qualità di

**Direttore Generale**

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 584 del 8 aprile 2022, esamina l’argomento di cui all’oggetto:

**OGGETTO:** Attribuzione dell'incarico di direttore del Servizio ospedaliero provinciale di cui all'art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute.

---

Premesso che:

la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 584 di data 8 aprile 2022 ha provveduto alla nomina del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute, ed è stato stipulato il relativo contratto di lavoro per il periodo dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2027, secondo lo schema approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con la deliberazione sopra citata;

con deliberazione del direttore generale n. 432 del 8 giugno 2023 è stato conferito alla dott.ssa Emanuela Zandonà l'incarico di direttore del Servizio ospedaliero provinciale con decorrenza dal 01/09/2023 e sino al 31/08/2028;

la dott.ssa Emanuela Zandonà ha rassegnato le dimissioni volontarie dall'incarico di Direttore del Servizio ospedaliero provinciale con decorrenza 01/01/2026 (31/12/2025: ultimo giorno lavorato);

ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore assistenziale e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31 della legge medesima; lo schema di contratto - che comprende il trattamento economico e le cause di recesso - è definito dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 28 comma 6 e dell'art. 31, comma 3 della legge;

ritenuto quindi di procedere alla nomina del direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell'APSS si è individuato quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico il dott. Michele Sommavilla, dirigente medico il cui curriculum, depositato agli atti, attesta il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in particolare dall'art. 31 comma 2 della legge provinciale sulla tutela della salute, e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché delle competenze e esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale funzione;

è stato acquisito il consenso del medesimo al conferimento dell'incarico regolato da contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, che verrà stipulato secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 610 di data 1° aprile 2011 e s.m.i.; per quanto riguarda il trattamento economico corrisposto allo stesso si fa riferimento alle previsioni del contratto del direttore generale, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 584 di data 8 aprile 2022, tenuto conto di quanto previsto dal punto 8 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2539 di data 29 dicembre 2016 in merito alla percentuale del compenso spettante al direttore del Servizio ospedaliero provinciale, fissata nella misura massima del 75% del compenso spettante al Direttore generale;

va fatto altresì riferimento a quanto previsto dal punto 9 della deliberazione n. 584/2022 per quanto riguarda la percentuale del compenso variabile attribuibile al direttore del Servizio ospedaliero provinciale, previsto dall'art. 3 comma 2 del relativo schema di contratto, fissata nella misura massima del 20% del compenso spettante allo stesso;

## IL DIRETTORE GENERALE

### D E L I B E R A

1. di conferire al dott. Michele Sommavilla l'incarico di direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell'APSS, con l'affidamento delle funzioni previste dall'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché per quanto applicabili dalle norme del D.lvo n. 502/92 e ss. mm.;
2. di dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, che ne definisce il contenuto economico e normativo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione costituente parte integrante della medesima, conforme allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 610 di data 1° aprile 2011 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che per quanto riguarda il trattamento economico corrisposto allo stesso si fa riferimento alle previsioni del contratto del direttore generale, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 584 di data 8 aprile 2022, tenuto conto di quanto previsto dal punto 8 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2539 di data 29 dicembre 2016 in merito alla percentuale del compenso spettante al direttore del Servizio ospedaliero provinciale, fissata nella misura massima del 75% del compenso spettante al Direttore generale; va fatto altresì riferimento a quanto previsto dal punto 9 della deliberazione n. 584/2022 per quanto riguarda la percentuale massima del compenso variabile attribuibile allo stesso, previsto dall'art. 3 comma 2 dello schema di contratto di cui alla delibera n. 610/2011, fissata nella misura massima del 20% del compenso spettante allo stesso;
4. di dare atto che l'incarico avrà durata triennale e si intende conferito dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2028, fatto salvo il recesso anticipato alle condizioni indicate all'articolo 6 del contratto di lavoro;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Direttore del Dipartimento risorse umane;
6. di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento;
7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà contabilizzata sul conto 55.11.02.01 e seguenti “costo del personale dirigente medico e veterinario a tempo determinato”.

Allegato: schema di contratto.

Inserita da: Servizio Affari Generali / Segata Michela

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**  
Ferro Antonio

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali**  
Gherardini Luca

**Allegato parte integrante deliberazione n. 877 di data 18/12/2025**

Schema di contratto

**CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE  
DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 28, COMMA 6 e 31,  
COMMA 3,  
DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2010, N. 16.**

P R E M E S S O

la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 584 di data 8 aprile 2022 ha provveduto alla nomina del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute, ed è stato stipulato il relativo contratto di lavoro per il periodo dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2027, secondo lo schema approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con la deliberazione sopra citata;

che con la deliberazione n. 610 di data 1° aprile 2011 la Giunta provinciale di Trento ha determinato i contenuti dei contratti di lavoro dei direttori di articolazione organizzativa fondamentale, ai sensi degli articoli 28, comma 6 e 31, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 e s.m.;

che tale contenuto va adeguato, per quanto riguarda il trattamento economico, allo schema contrattuale relativo all'incarico del direttore generale approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 aprile 2022, n. 584, tenuto conto di quanto previsto dal punto 8 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2539 di data 29 dicembre 2016 in merito alla percentuale del compenso spettante al direttore del Servizio ospedaliero provinciale, fissata nella misura massima del 75% del compenso spettante al Direttore generale;

va fatto altresì riferimento a quanto previsto dal punto 9 della deliberazione n. 584/2022 per quanto riguarda la percentuale del compenso variabile attribuibile al direttore del Servizio ospedaliero provinciale, previsto dall'art. 3 comma 2 del relativo schema di contratto, fissata nella misura massima del 20% del compenso spettante allo stesso;

che il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari ha nominato con proprio provvedimento n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, direttore del Servizio ospedaliero provinciale;

che il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ ha accettato la suddetta nomina a direttore del Servizio ospedaliero provinciale e ha altresì prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di direttore del Servizio ospedaliero provinciale previste dall'articolo 31 comma 2, della legge provinciale n. 16 del 2010;

TRA I SIGNORI

- ANTONIO FERRO, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene in qualità di direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento,

e

- , nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Il direttore generale conferisce l'incarico di direttore del Servizio ospedaliero provinciale al/alla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ che accetta, per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

2. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procederà alla verifica qualitativa dell'operato del/della dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 16 del 2010, con facoltà di revocare l'incarico di cui sopra a fronte di un'eventuale valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

ARTICOLO 2

1. Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere le funzioni di propria competenza indicate dall'articolo 34 della legge provinciale n. 16 del 2010 e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge, di regolamento e linee guida, atti di programmazione provinciale e nazionale, per quanto applicabili, e ad attenersi alle direttive del direttore generale, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto/a, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

3. In relazione a quanto sopra le parti convengono che l'impegno assunto dal/dalla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e nel rispetto del disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute.

4. Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 35 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore.

ARTICOLO 3

1. Per la prestazione dell'attività lavorativa di cui al presente contratto sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo lordo omnicomprensivo al lordo degli oneri e ritenute di legge, pari al 75% del compenso spettante al direttore generale, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Il compenso previsto dal comma 1) è incrementato di una quota annua fino al 20 per cento dello stesso, erogabile a consuntivo ed in proporzione ai risultati di gestione ottenuti e

alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale, misurata mediante appositi indicatori.

3. L'entità del compenso di cui al precedente comma 1) verrà modificata nella stessa misura percentuale e con la medesima decorrenza in relazione all'eventuale variazione del trattamento economico del personale dirigente del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale.

4. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la relativa indennità di missione, della quale segue la disciplina, e salva in ogni caso la facoltà di usare gli autoveicoli di servizio dell'Azienda per ragioni connesse alla carica. Spetta infine il rimborso delle spese di partecipazione a eventi di interesse aziendale con esclusione di quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

5. Al/alla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. Il trattamento economico di cui al precedente comma 1, è comprensivo delle spese sostenute dal/dalla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora alla sede di svolgimento delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 4

1. Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ deve mantenere il segreto e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Azienda o per la Provincia autonoma di Trento, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

#### ARTICOLO 5

1. Ogni responsabilità civile per fatti commessi dal/dalla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda. Per quanto riguarda la responsabilità contabile l'Azienda assume gli oneri relativi alle spese di giudizio nel rispetto della normativa vigente.

2. Ove si apra procedimento penale nei confronti del/della dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa.

3. Il rinvio a giudizio del/della dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente contratto.

4. Le garanzie e tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro di cui al presente contratto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del/della dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'Azienda

provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del/della dott./dott.ssa ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al ripristino delle anzidette garanzie e tutele.

#### ARTICOLO 6

1. Il direttore generale recederà dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall'incarico.

2. Salvo che il recesso sia disposto per gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, ovvero dopo una assenza continuativa di almeno sei mesi, al/alla dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ sarà corrisposto un indennizzo pari ad un dodicesimo della quota mensile del compenso di cui al precedente articolo 3, primo comma, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni mancante al compimento della scadenza di attività prevista dal presente contratto.

3. Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al direttore generale con lettera raccomandata A.R. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

#### ARTICOLO 7

1. Trascorsi diciotto mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il Direttore generale provvederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrà quindi, con provvedimento motivato, la conferma o la revoca, senza indennizzo alcuno, della nomina entro i tre mesi successivi.

#### ARTICOLO 8

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Dott. Antonio Ferro

---

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIALE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento,